

2015



Regolamenti Fondo Sostegno al Reddito

così come definiti dalle Parti Sociali costituenti EBER e approvati dal Consiglio Direttivo di EBER nella seduta del 2 dicembre 2014

Regolamento Generale FSR	4
Art. 1 R.G.	4
Art. 2 R.G.	4
Art. 3 R.G.	4
Art. 4 R.G.	4
Art. 5 R.G.	4
Art. 6 R.G.	5
Art. 7 R.G.	5
Art. 8 R.G.	5
Art. 9 R.G.	5
Art. 10 R.G.	5
Art. 11 R.G.	5
Art. 12 R.G.	5
Regolamento Sospensioni concorrenti con ASpl	6
Art. 1 r.s. – Costituzione Fondo interventi ex art.3 c.17 L.92/12.....	6
Art. 2 r.s. – Tipologie Lavoratori.....	6
Art. 3 r.s. – Casistiche Interventi	6
Art. 4 r.s. – Quantificazione Provvidenze	7
Art. 5 r.s. - Accordo.....	7
Art. 6 r.s. - Piano di Flessibilità.....	7
Art. 7 r.s. - Durata.....	7
Art. 8 r.s. – Contenuti Accordo	8
Art. 9 r.s. – Comitati di Bacino e Commissione Tecnica	8
Art. 10 r.s. - Compatibilità Strumenti.....	9
Art. 11 r.s. - Adempimenti Imprese.....	9
Art. 12 r.s. – Convenzioni	9
Art. 13 r.s. - Richiesta Prestazioni.....	9
Art. 14 r.s. – Pagamento Prestazioni	10
Art. 15 r.s. – Inadempienze e Responsabilità	10
Art. 16 r.s. – Stanziamento Risorse Fondo	10
Art. 17 r.s. - Decorrenza	10
REGOLAMENTO Sistema Regionale.....	11

Generalità	11
Art 1 R.R.- Costituzione FSR – Sistema Regionale	11
Art.2 R.R.- Destinatari.....	11
Interventi Dipendenti.....	11
Art.3 R.R.- Tipologia lavoratori	11
Art.4 R.R.- Verbale di accordo.....	12
Art.5 R.R. - Casistiche interventi	12
Art. 6 R.R.- Misura e Quantità Prestazioni.....	13
Art. 7 R.R.– Piano di flessibilità.....	13
Art. 8 R.R.- Comitati di Bacino e Commissione Tecnica	13
Art. 9 R.R.– Compatibilità Strumenti.....	14
Art. 10 R.R.– Richiesta Prestazioni	14
Art. 11 R.R.– Pagamento Prestazioni	15
Interventi Imprese.....	15
Art. 12 R.R.– Tipologia Imprese destinatarie.....	15
Art. 13 R.R.– Investimenti aziendali	15
Art. 14 R.R.- Qualità - Marchio CE - Brevetti	16
Art. 15 R.R.– Formazione	17
Art. 16 R.R. - Ricostruzione	18
Art. 17 R.R. – Imprenditori - Astensione per maternità	19
Le domande dovranno essere accompagnate da copia della richiesta effettuata dall’avente diritto a INPS e/o dell’atto di nascita del bambino.....	19
Art. 18 R.R.– Assunzioni e stabilizzazioni.....	19
Art. 19 R.R.– Tempi di presentazione richieste.....	19
Art.20 R.R.– Limiti di intervento	19
Art. 21 R.R. – Commissione Tecnica	20
Art.22 R.R.- Massimali annui e triennali.....	20
Elementi comuni.....	20
Art. 23 R.R.– Inadempienze e Responsabilità.....	20
Art. 24 R.R. - Decorrenza.....	20

Regolamento Generale FSR

ART. 1 R.G.

EBER gestisce, all'interno delle proprie attività istituzionali statutariamente previste, il Fondo Sostegno al Reddito destinatario delle quote annuali versate dalle imprese secondo le modalità stabilite dall'AI Regionale del 13 gennaio 2011 e dall'A.I. Regionale del 6 luglio 2012.

ART. 2 R.G.

Hanno diritto alle prestazioni, di cui agli articoli successivi del presente regolamento, le imprese e le loro maestranze che hanno aderito ad EBER, in regola con i versamenti previsti dall'A.I. Regionale del 13 gennaio 2011 e dall'A.I. Regionale del 6 luglio 2012, in continuità con gli accordi regionali del 23/7/1990, 25/10/1994 e 28/11/96.

I lavoratori a chiamata sono esclusi dalle prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito

L'accesso alle prestazioni relative ai dipendenti è ammesso solo per quelli già in forza nei novanta giorni precedenti all'evento per il quale si chiede l'intervento e per i quali sia anche stato effettuato il relativo versamento.

L'adesione ad EBER avviene nelle modalità definite dal Comitato Direttivo in coerenza a quanto definito nell'art.1.

ART. 3 R.G.

Le prestazioni a carico del Fondo si articolano in due sistemi :

- sistema sospensioni concorrenti con ASPI (L.92/12 art.3 c.17).
- sistema regionale

il cui accesso è regolato secondo le modalità previste dai rispettivi Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Le provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti, considerata la loro funzione previdenziale/assistenziale in senso proprio o lato, sono da ritenersi comprese nelle fattispecie previste dal 2° comma art. 9 bis L. 1/6/91 n° 166.

ART. 4 R.G.

Il versamento delle quote va effettuato nelle modalità previste dal sistema e dà diritto alle prestazioni da parte del Fondo Sostegno al Reddito anche se in forma diversa e non concorrente. Al momento della richiesta di prestazioni le quote devono risultare corrisposte con regolarità.

ART. 5 R.G.

Le imprese per accedere alle prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito devono essere in regola con l'adesione e i versamenti, secondo la seguente articolazione:

- FSR prestazioni per sospensioni concorrenti con ASPI
 - o continuità nella corresponsione delle quote dovute per i dodici versamenti pervenuti al sistema al momento della richiesta;
- FSR sistema Regionale
 - o oltre a quanto già previsto per le sospensioni concorrenti con ASPI per i dodici mesi precedenti alla richiesta, devono aver corrisposto l'intera quota di loro spettanza, intendendo per questa la somma dei versamenti dovuti dall'impresa per gli anni in cui ricorrevano le condizioni per aderire ad EBER.

L'Ente si riserva di acquisire e verificare la documentazione della regolarità contributiva richiesta dal 2011.

I versamenti al sistema sono dovuti solo da imprese con dipendenti e questi devono essere in forza al momento in cui si pongono le condizioni per le richieste; corresponsioni alternative ai versamenti per la bilateralità, anche se

contrattualmente previste, non comportano alcun diritto alle prestazioni, né i periodi in cui si è dato corso a tale opzione si possono considerare regolari ai fini di questo Regolamento.

Le quote non versate si possono regolarizzare nelle modalità previste.

ART. 6 R.G.

Le quote di competenza del Fondo verranno imputate in armonia con la delibera del Consiglio Direttivo che dovrà fissare:

- a) la prevedibile consistenza di quanto dedicato alle prestazioni per sospensioni concorrenti con ASPI, così come fissato dalle vigenti norme;
- b) quanto destinare al Sistema Regionale in ottemperanza a quanto previsto dagli accordi sindacali sottoscritti dai soci fondatori.

ART. 7 R.G.

Il Consiglio Direttivo affida a singole Commissioni Tecniche paritetiche la gestione del Fondo per quanto attiene l'esame delle richieste di prestazione.

ART. 8 R.G.

Le Commissioni Tecniche, dopo aver deliberato sulla accettabilità della domanda, e in possesso della documentazione relativa, provvederanno al rimborso e a contabilizzare le uscite.

Le provvidenze verranno erogate materialmente in base alle disponibilità finanziarie fino a concorrenza della somma stanziata per gli eventi previsti.

Nel caso in cui il Fondo non sia in grado di coprire la globalità delle richieste valide si provvederà alla liquidazione fino a concorrenza degli importi stanziati.

Nel caso di residui, questi andranno ad incrementare le risorse dello stesso fondo per gli anni successivi.

ART. 9 R.G.

Le richieste di intervento devono essere presentate all'EBER entro i termini previsti per ogni singolo intervento dai regolamenti attuativi.

Le richieste di intervento sono ammesse solo per via telematica attraverso il portale che EBER ha predisposto in ottemperanza ai propri regolamenti e alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs 196/06.

Le richieste di intervento devono essere completate con la documentazione prevista dai regolamenti attuativi la cui non ottemperanza produce la decadenza della richiesta e le prestazioni non sono dovute.

ART. 10 R.G.

All'atto della liquidazione degli eventi verrà rilasciata all'impresa la necessaria documentazione valida ad ogni effetto amministrativo. L'impresa rilascerà quietanza per l'importo ricevuto.

ART. 11 R.G.

In caso di contenzioso all'interno delle Commissioni previste dal presente regolamento, le decisioni spettano al Consiglio Direttivo di cui all'art. 13 dello Statuto.

ART. 12 R.G.

Il presente regolamento entra in vigore in data 1 gennaio 2015.

Regolamento Sospensioni concorrenti con ASpI

ART. 1 R.S. – COSTITUZIONE FONDO INTERVENTI EX ART.3 C.17 L.92/12.

E' costituito presso EBER il Fondo Sostegno al Reddito per gli interventi previsti dall'art 3 c17 L.92/12 e ss.mm..

ART. 2 R.S. – TIPOLOGIE LAVORATORI

Il Fondo di cui all'art.1 interviene con quote a favore dei lavoratori dipendenti di imprese aderenti ad EBER secondo le modalità previste dal C.D., e non destinatarie di interventi di integrazione salariale come enunciato nell'art 3 c18 L.92/12 e ss.mm.

Tali lavoratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sospensioni e per i casi non evidenti dovrà essere comprovato il diritto all'ASpI.

Sono pertanto esclusi quanti non possono fruire dell'indennità ASpI.

I lavoranti a domicilio sono ammessi a condizione che sia prevista la sospensione per tutto il personale dipendente.

ART. 3 R.S. – CASISTICHE INTERVENTI

Gli interventi sono previsti nei casi indicati dalla vigente normativa e specificatamente:

- Crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari aziendali complessivamente considerati.
- Mancanza di lavoro, di commesse, di prenotazioni e di ordini.
- Mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro.
- Contrazione di attività non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro.
- Sospensione o contrazione dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente.
- Eventi improvvisi e imprevisi quali: incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse (EVENTO FORZA MAGGIORE)
- Ritardi pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la Pubblica Amministrazione.

Sono ammessi interventi per condizioni meteorologiche che abbiano il carattere di eccezionalità tale da impedire l'apertura delle imprese e/o i normali cicli di produzione, sono invece chiaramente escluse tutte quelle condizioni che limitino o procrastino alcune attività aziendali

Le modalità di attivazione sono regolate dal presente regolamento in armonia e ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa e dalle circolari applicative degli Istituti concorrenti.

ART. 4 R.S. – QUANTIFICAZIONE PROVVIDENZE

Le provvidenze previste al secondo comma sono quantificate, secondo la normativa vigente, in un massimo di 90 giornate per biennio mobile ai dipendenti che abbiano i requisiti per l'indennità ASPI; il CD può disporre una modalità di fruizione che regoli per l'anno 2015 (30 giornate più i residui derivanti dagli accordi del 2014) una massima disponibilità, sulla base di quanto convenuto dalle Parti Sociali.

Il Fondo costituito all'art.1 interviene, fino a concorrenza delle risorse destinate, con un contributo fisso per ogni giornata di sospensione pari a € 7,80*, ai soli lavoratori in rapporto di lavoro part time (fino a 20 ore settimanali) verrà corrisposto un contributo fisso per ogni giornata di sospensione pari a €4,00.

Le giornate di sospensione vengono computate secondo il meccanismo applicato da INPS.

* Tale quota andrà riscontrata, ed eventualmente adeguata, non appena sarà possibile verificarne la compatibilità con quanto definito dalla normativa.

ART. 5 R.S. - ACCORDO

Per accedere alle provvidenze previste nel presente Regolamento, le imprese aderenti ad EBER, assistite da CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAAI, devono stipulare con CGIL, CISL e UIL, firmatarie dell'accordo interconfederale regionale 25/10/94, accordi aziendali che stabiliscano le condizioni di sospensione dell'orario di lavoro sulla modulistica allegata al presente Regolamento (Mod. FSR 22).

L'accordo è indispensabile per avviare le procedure nei confronti dell'Inps per la richiesta di indennità ASPI così come previsto dalla vigente normativa.

Le procedure previste da questo Regolamento attengono le prestazioni di EBER mentre quelle per le prestazioni ASPI erogate da INPS, che sono anche qui richiamate, sono fissate dalla normativa vigente e seguono un percorso parallelo.

ART. 6 R.S. - PIANO DI FLESSIBILITÀ

Le imprese sono tenute, attraverso le organizzazioni di rappresentanza, ad attivare l'uso preventivo degli strumenti di flessibilità presenti nei contratti nazionali e regionali di lavoro.

Il piano di flessibilità viene valutato in sede di sottoscrizione dell'accordo aziendale e nell'esame delle commissioni di bacino al fine di verificare l'effettiva situazione per attivare gli strumenti di sostegno al reddito previsti.

Va verificato che i dipendenti interessati abbiano usufruito dei periodi residui di permessi e di ferie, con esclusione del periodo programmato di chiusura collettiva.

Si adotta anche per gli ammortizzatori sociali previsti da questo Regolamento la vigente incompatibilità tra l'attivazione della CIG con lavoro straordinario ed esternalizzazione di fasi di lavorazione e produzione realizzabili contestualmente con mansioni presenti in azienda.

ART. 7 R.S. - DURATA

L'accordo aziendale deve essere stipulato nel rispetto delle modalità di seguito previste:

- L'accordo di SOSPENSIONE prevede periodi di sospensione continuativa a zero ore, tali periodi possono essere :
 - o Di una o più giornate
 - o Di una o più settimane

Gli accordi di sospensione ammettono riprese per giornate lavorative, anche non espressamente previste in accordo.

Non sono in alcun modo previsti interventi per interruzioni lavorative inferiori alla giornata lavorativa.

Ogni accordo aziendale non può essere sottoscritto per un periodo superiore a 60 giornate e non comporta alcun diritto a prestazioni ai dipendenti inclusi se non per quanto loro individualmente disponibile.

L'accordo va stipulato sulla base del periodo complessivo di sospensione prevista nei limiti sopra fissati.

ART. 8 R.S. – CONTENUTI ACCORDO

Il verbale di accordo deve essere compilato in ogni singola parte prevista e le modalità di sospensione dell'attività lavorativa, concordate fra le parti firmatarie, devono essere chiaramente definite.

Le parti firmatarie sono tenute a sottoscrivere l'accordo aziendale entro la data di inizio del periodo di sospensione.

L'accordo deve essere sottoscritto dai lavoratori dipendenti per i quali è prevista la sospensione dell'attività lavorativa.

Le imprese sono tenute a trasmettere, esclusivamente per via telematica, al Comitato Bilaterale di Bacino, di cui all'Art.9, l'accordo aziendale in originale con gli allegati previsti entro 10 giorni dalla stipula dell'accordo stesso.

E' necessario comunicare a EBER i casi in cui l'accordo non sia stato utilizzato o venga sospeso e la data di conclusione della sospensione, se precedente il termine stabilito in accordo.

ART. 9 R.S. – COMITATI DI BACINO E COMMISSIONE TECNICA

Gli accordi aziendali pervenuti sono protocollati in sede di Bacino e sono sottoposti ad un esame preventivo da parte del Comitato Bilaterale di Bacino o da una commissione da questo espressamente delegata che deve assicurarsi che i contenuti siano completi e veritieri.

Il Comitato di Bacino esamina entro 10 giorni gli accordi pervenuti e darà immediata ed efficace comunicazione alle Imprese sottoscriventi accordi ritenuti non conformi ai regolamenti e quindi non ammessi a poter beneficiare delle prestazioni previste dalla normativa.

La mancata copertura di EBER agli accordi rende inefficaci le comunicazioni eventualmente fatte agli Enti ed Istituti concorrenti che, in questo caso, rifiuteranno ogni possibile prestazione.

A livello regionale viene costituita una Commissione Tecnica con il compito di analizzare le domande pervenute. In caso di riscontro della non corretta applicazione delle procedure la Commissione regionale rinvia l'accordo alla Commissione di bacino.

La Commissione regionale esamina esclusivamente le richieste accompagnate da accordi con il visto di conformità del Comitato Bilaterale di Bacino, rinviando allo stesso Comitato Bilaterale di Bacino quelle che dovessero pervenire direttamente all'EBER Regionale.

ART. 10 R.S. - COMPATIBILITÀ STRUMENTI

Le prestazioni previste dal presente Regolamento sono sospese in caso di concomitanza con gli interventi di malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale.

Tali periodi saranno segnalati come giornate di interruzione della sospensione sia nella modulistica predisposta da EBER che nelle comunicazioni all'INPS.

Lo svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa sospende le prestazioni di EBER e le correlate indennità ASpI da parte di INPS.

ART. 11 R.S. - ADEMPIMENTI IMPRESE

L'impresa è tenuta ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa e prassi amministrativa nei confronti degli altri Enti ed Istituti coinvolti nella gestione delle sospensioni previste dalla L.92/12 anche quando automaticamente assolti attraverso il portale EBER.

La comunicazione ad INPS dell'avvenuta sospensione, indispensabile per le procedure di richiesta dell'indennità ASpI prevista in tale contesto, deve avvenire nelle modalità telematica indicata dai Regolamenti EBER.

L'impresa è sempre responsabile dei contenuti trasmessi per via telematica attraverso il portale di EBER

ART. 12 R.S. – CONVENZIONI

EBER, così come indicato dalla normativa vigente, stipulerà convenzioni con gli Enti ed Istituti coinvolti nella gestione delle sospensioni ex L.92/12 e ss.mm. al fine di gestire in modo efficace le comunicazioni dovute nonché lo scambio delle informazioni necessarie.

ART. 13 R.S. - RICHIESTA PRESTAZIONI

Il modello di richiesta del contributo (Mod. FSR 20) deve essere telematicamente compilato in ogni singola parte prevista ed essere completato dal Foglio presenze LUL

EBER può dare corso a verifiche sulla congruità degli elementi e dei presupposti che sottostanno alla richiesta di prestazioni presentate.

Il periodo e i nominativi dei dipendenti riportati nella richiesta di contributo devono riferirsi unicamente all'accordo di pertinenza.

I modelli per la richiesta delle provvidenze, completi in tutte le loro parti e allegati, devono essere mensilmente trasmessi a EBER - Fondo di Sostegno al Reddito, da parte delle imprese, entro il termine improrogabile di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto termine la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora non pervenga alcun conteggio entro 60 giorni dall'inizio del periodo di riferimento, l'accordo, per detto periodo, si ritiene inutilizzato.

Si fissa come data di presentazione delle richieste la data di ricezione presso EBER della documentazione completa in tutte le sue parti e allegati.

ART. 14 R.S. – PAGAMENTO PRESTAZIONI

EBER - Fondo Sostegno al Reddito, in presenza di accordo di sospensione già vistato dal bacino di provenienza, corrisponde le prestazioni di propria competenza con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di presentazione delle richieste.

Le quote vengono corrisposte tramite accredito sul conto corrente a mezzo bonifico bancario, direttamente alle imprese interessate che sollevano EBER per gli impegni assunti, e sono tenute a riconoscerle immediatamente ai propri dipendenti destinatari delle medesime.

L'indicazione esatta e completa delle coordinate bancarie sul modello di richiesta è condizione per dare corso all'erogazione delle provvidenze.

EBER comunica a Inps i propri interventi affinché possa provvedere alla liquidazione delle indennità dovute.

In caso di accertamento da parte di Inps, Eber potrebbe liquidare importi a compensazione di prestazioni già corrisposte.

ART. 15 R.S. – INADEMPIENZE E RESPONSABILITÀ

I contenuti del presente Regolamento vanno rispettati nella stesura degli accordi; il mancato rispetto nella gestione, ancorché non rilevata dall'Ente, ma accertata da soggetti vigilanti, comporta la sospensione delle prestazioni dirette ed indirette.

Il mancato rispetto delle indicazioni suddette e qualsiasi incompletezza riscontrata nella pratica comporta il blocco dell'erogazione del contributo e il mancato perfezionamento entro 90 (novanta) giorni dalla loro presentazione e comunque prima della chiusura dell'esercizio di competenza comporta l'annullamento della richiesta di intervento e la perdita al diritto di ogni provvidenza.

E' responsabilità dei soggetti incaricati della presentazione della richiesta accertarsi della completezza e correttezza della stessa.

L'Ente non è responsabile di ritardi derivanti da incompletezza della richiesta e resta a disposizione su qualsiasi informazione relativa alle pratiche in corso.

ART. 16 R.S. – STANZIAMENTO RISORSE FONDO

Gli Organismi di amministrazione di EBER determinano ogni anno, secondo le prescrizioni della normativa vigente, quanto destinato al Fondo costituito all'art.1 che implementerà gli eventuali residui dati dall'esercizio precedente.

La vigilanza sulla costituzione e l'utilizzo di questo Fondo è esercitata, oltre che dagli Organismi di EBER, da quanti indicati dalla vigente normativa.

ART. 17 R.S. - DECORRENZA

Il presente regolamento entra in vigore in data 1 gennaio 2015.

Nel momento in cui diverrà attivo il FSBA, le parti sociali si incontreranno per definire le nuove modalità e le nuove procedure d'intervento del Fondo sostegno al reddito.

REGOLAMENTO Sistema Regionale

GENERALITÀ

Art 1 R.R.- Costituzione FSR – Sistema Regionale

EBER costituisce un Fondo a Sostegno del Reddito con risorse destinate dai propri Organismi con apposita delibera.

Il Fondo è costituito in due distinte articolazioni tra loro indipendenti e rispondenti al presente regolamento, e più specificatamente:

- o interventi a favore dei dipendenti
- o interventi a favore delle imprese

Il C.D. definisce altresì la disponibilità di esercizio per ogni articolazione che si andrà ad aggiungere a quanto eventualmente residuo dagli esercizi precedenti.

Art.2 R.R.- Destinatari

Il Fondo, nelle sue articolazioni di cui all'art.1, interviene sia per le imprese aderenti ad EBER secondo le modalità previste dal C.D., che per i loro dipendenti quando non destinatari di altri interventi di integrazione salariale.

INTERVENTI DIPENDENTI

Art.3 R.R.- Tipologia lavoratori

All'interno del FSR è costituita una articolazione destinata agli interventi per il sostegno al reddito nei confronti dei dipendenti delle imprese che aderiscono ai sensi dell'art.2 che si trovano nelle seguenti situazioni:

1. non rientrano nelle casistiche previste dalla L.92/12 e ss.mm., e non hanno i requisiti di accesso agli ammortizzatori in deroga, o nel caso di imprese con un solo dipendente non possono neppure accedere a quanto previsto al punto 2
2. sono inclusi in accordi di solidarietà difensiva (Art.5 c.5-8 L. 236/93);
3. sono interessati da eventi di forza maggiore che producono sospensioni lavorative inferiori alla giornata;
4. usufruiscono dell'astensione facoltativa per maternità ai sensi dell'art. 32 della D.Lgs.151/01
5. hanno figli frequentanti : asili nido, scuole materne, medie inferiori, medie superiori e università promosse da Enti o Istituzioni pubbliche e/o convenzionate.
6. hanno figli frequentanti campi solari o centri ricreativi estivi promossi da Enti o Istituzioni pubbliche e/o convenzionate.;
7. sono titolari di abbonamento a mezzo pubblico per recarsi al lavoro;

Quanto elencato nei punti 5., 6., e 7. troverà realizzazione a seguito di apposita deliberazione del CD ad integrazione del presente Regolamento: la quantità delle erogazioni per le suddette prestazioni verranno definite entro il 31 Marzo 2015. Quanto elencato ai punti 5 e 7 entrerà in vigore dal 1°luglio 2015 mentre il punto 6 dal 1° maggio 2015

Per le prestazioni di cui al punto 1. sono ammessi esclusivamente i lavoratori assunti da oltre 6 (sei) mesi e con anzianità non superiore ai 12 mesi, mentre per quelle di cui al punto 3 l'accesso è ammesso senza alcuna esclusione per tutti i lavoratori presenti in azienda al verificarsi dell'evento.

Sono comunque esclusi, anche se rientranti nelle casistiche sopra esposte i lavoratori a chiamata e i lavoratori a domicilio non monomandatari, e i pensionati titolari di pensione diretta di anzianità o vecchiaia.

Art.4 R.R.- Verbale di accordo

Per l'accesso alle prestazioni attivate per le fattispecie definite all'art.3, è generalmente richiesta la stipula di un accordo che le imprese aderenti ad EBER, assistite da CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAAI, devono sottoscrivere con CGIL, CISL e UIL, firmatarie dell'accordo interconfederale regionale 25/10/94, che stabilisca le condizioni di sospensione dell'orario di lavoro.

Il verbale di accordo deve essere compilato in ogni singola parte prevista e le modalità di sospensione dell'attività lavorativa concordate fra le parti firmatarie devono essere chiaramente definite.

L'accordo deve essere sottoscritto anche dai lavoratori dipendenti per i quali è prevista la sospensione dell'attività lavorativa, entro la data di inizio del periodo di sospensione.

I lavoratori a domicilio sono tenuti all'autocertificazione del loro rapporto monomandatario con l'impresa sottoscrittente l'accordo.

Le imprese sono tenute a trasmettere per via telematica, al Comitato Bilaterale di Bacino, di cui al successivo Art.8, l'accordo aziendale in originale con gli allegati previsti, entro 10 giorni dalla stipula dell'accordo stesso.

E' necessario comunicare a EBER i casi in cui l'accordo non sia stato utilizzato e la data di conclusione della sospensione, se precedente il termine stabilito in accordo.

Art.5 R.R. - Casistiche interventi

Le parti firmatarie sono tenute a sottoscrivere l'accordo aziendale, sulla base del periodo complessivo di sospensione prevista, utilizzando la modulistica predisposta.

In particolare:

1. per accordi di sospensione di cui ai punti 1 dell'art 3, deve essere utilizzato il Mod.FSR XX per un massimo di 8 settimane, prevedendo periodi di sospensione continuativa a zero ore, tali periodi possono essere :
 - o Di una o più giornate
 - o Di una o più settimane

Gli accordi di sospensione ammettono riprese per giornate lavorative, anche non espressamente previste in accordo, eventuali proroghe o successivi accordi non possono impiegare giornate di sospensione che eccedano la disponibilità massima data ancorché distribuite su di un periodo più lungo comunque all'interno delle 8 settimane, nel qual caso si darà evidenza all'interno dell'accordo delle disponibilità residue e delle modalità di utilizzo.

2. per gli accordi di solidarietà va utilizzato a seconda della dimensione aziendale, il mod FSR CdS 01 o FSR CdS 02 per un massimo di 24 mesi, essendo questi disciplinati da normativa specifica, Art.5 c.5-8 L. 236/93;
3. per le sospensioni di cui al punto 3 dell'art.3 non è necessario alcun accordo ma va allegata idonea certificazione direttamente alla richiesta di prestazioni.
4. per gli interventi di cui al punto 4 dell'art.3 non è necessario alcun accordo ma va allegata copia della richiesta di astensione facoltativa presentata dal dipendente all'impresa
5. per gli interventi di cui ai punti 5, 6, 7 dell'art.3 il CD definirà le modalità di attivazione sulla base di quanto convenuto dalle Parti Sociali.

Art. 6 R.R.- Misura e Quantità Prestazioni

Le prestazioni sono quantificate per la loro disponibilità e la loro misura è riferita in quota percentuale alla retribuzione giornaliera in vigore al momento della sottoscrizione dell'accordo.

Sono erogate, fino a concorrenza delle risorse destinate, per ogni tipologia di intervento, nelle seguenti quantità e misure:

- Accordi di sospensione di cui ai punti 1 dell'art. 3: per 40 giornate nel biennio mobile al 50% ;
- Accordi di solidarietà di cui al punto 2 dell'art. 3: per le prime 520 ore 50% e 30% per le restanti fino a fine accordo, le percentuali sono da calcolarsi secondo la normativa vigente ;
- Sospensioni orizzontali per eventi di forza maggiore di cui al punto 3 dell'art. 3 per un massimo di 16 ore al 50% della retribuzione oraria
- Periodi di astensione facoltativa di cui al punto 4 dell'art.3 per un massimo di 6 mesi con un intervento pari al 50% della retribuzione, aggiuntivo all'indennità di legge.

La retribuzione lorda massima su cui applicare quanto previsto dall'art.3.1 è di €2.000 (duemila)

Ai lavoratori a domicilio, le prestazioni sopra elencate sono riconosciute in misura fissa di €7,80* a giornata. Il CD può disporre diverse misure e quantità delle prestazioni sulla base di quanto convenuto dalle Parti Sociali.

*** In coerenza con la prestazione di sospensione che si andrà a definire per l'art. 4 Regolamento ex legge 92/12**

Art. 7 R.R.– Piano di flessibilità

Le imprese sono tenute, attraverso le organizzazioni di rappresentanza, ad attivare l'uso preventivo degli strumenti di flessibilità presenti nei contratti nazionali e regionali di lavoro.

Il piano di flessibilità viene valutato in sede di sottoscrizione dell'accordo aziendale e nell'esame delle commissioni di bacino al fine di verificare l'effettiva situazione di crisi congiunturale.

In caso di sospensioni va verificato che i dipendenti interessati abbiano usufruito dei periodi residui di permessi e di ferie, con esclusione del periodo programmato di chiusura collettiva.

Art. 8 R.R.- Comitati di Bacino e Commissione Tecnica

Gli accordi aziendali pervenuti sono protocollati in sede di Bacino e sono sottoposti ad un esame preventivo da parte del Comitato Bilaterale di Bacino o da una commissione da questo espressamente delegata che deve assicurarsi che i contenuti siano completi e veritieri.

Il Comitato di Bacino esamina entro 10 giorni gli accordi pervenuti e darà immediata ed efficace comunicazione alle Imprese sottoscrittenti accordi ritenuti non conformi ai regolamenti e quindi non ammessi a poter beneficiare delle prestazioni previste.

Nel caso di Contratti di solidarietà la Commissione di Bacino deve tornare alle imprese l'accordo vistato in tempo utile per gli adempimenti nei confronti degli uffici competenti.

La mancata copertura di EBER agli accordi rende inefficaci le comunicazioni eventualmente fatte agli Enti ed Istituti concorrenti che, in questo caso, rifiuteranno ogni possibile prestazione.

A livello regionale viene costituita una Commissione Tecnica con il compito di analizzare le domande pervenute. In caso di riscontro della non corretta applicazione delle procedure la Commissione regionale rinvia l'accordo alla Commissione di bacino.

La Commissione regionale esamina esclusivamente le richieste accompagnate da accordi con il visto di conformità del Comitato Bilaterale di Bacino, rinviando allo stesso Comitato Bilaterale di Bacino quelle che dovessero pervenire direttamente all'EBER Regionale.

Art. 9 R.R.– Compatibilità Strumenti

Gli accordi di cui all'art. 4 possono intervenire, anche in concomitanza altre tipologie di accordo, per altri lavoratori della stessa impresa.

Gli accordi per scoperti, di cui all'art.3.1, sono coperti da prestazione, solo se tutti i lavoratori dell' impresa addetti ad analoghe o stesse mansioni sono contemporaneamente sospesi dalle attività lavorative.

Gli accordi di solidarietà sono compatibili con altri interventi del FSR rivolti ai dipendenti.

Le provvidenze previste all'Art. 6 intervengono anche in subordine ad altri ammortizzatori sociali purché l'accordo sia redatto nelle forme e nelle modalità previste dai vigenti Regolamenti EBER.

Il CD può disporre diverse compatibilità sulla base di quanto convenuto dalle Parti Sociali

L'intervento del Fondo è incompatibile con gli interventi di malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale e, per gli stessi periodi, con ogni altra forma di sostegno al reddito di matrice sia pubblica che mutualistica privata.

L'intervento non è previsto per i periodi di sospensione in cui il dipendente svolga altra attività lavorativa in luogo di quella relativa all'accordo di sospensione.

Le festività sono escluse dal contributo EBER.

Art. 10 R.R.– Richiesta Prestazioni

La richiesta delle prestazioni del Fondo per gli interventi previsti all'art.5 va fatta utilizzando esclusivamente le procedure telematiche predisposte da EBER completata dal Foglio presenze LUL

EBER può dare corso a verifiche sulla congruità degli elementi e dei presupposti che sottostanno alla richiesta di prestazioni presentate.

Il periodo e i nominativi dei dipendenti riportati nella richiesta devono riferirsi unicamente all'accordo di pertinenza.

I modelli per la richiesta delle prestazioni, completi in tutte le loro parti e allegati, devono essere mensilmente inoltrati a EBER - Fondo di Sostegno al Reddito, a esclusiva responsabilità delle imprese, entro il termine improrogabile di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto termine la riduzione dell'orario di lavoro.

Si fissa come data di presentazione delle richieste la data di ricezione presso EBER della documentazione completa in tutte le sue parti e allegati.

Qualora non pervenga alcun conteggio entro 60 giorni dall'inizio del periodo di riferimento, l'accordo, per detto periodo, si ritiene inutilizzato.

Art. 11 R.R.– Pagamento Prestazioni

EBER - Fondo Sostegno al Reddito, in presenza di accordo già vistato dal bacino di provenienza, corrisponde le prestazioni di propria competenza con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di presentazione delle richieste.

Le quote vengono corrisposte tramite accredito sul conto corrente a mezzo bonifico bancario, direttamente alle imprese interessate che sollevano EBER per gli impegni assunti, e sono tenute a riconoscerle immediatamente ai lavoratori dipendenti interessati.

L'indicazione esatta e completa delle coordinate bancarie sul modello di richiesta è condizione per dare corso all'erogazione delle provvidenze.

INTERVENTI IMPRESE

Art. 12 R.R.– Tipologia Imprese destinatarie

All'interno del FSR è costituita una articolazione destinata agli interventi per il sostegno al reddito nei confronti delle imprese che aderiscono ai sensi dell'art.2 per le tipologie di intervento di seguito articolate.

Art. 13 R.R.– Investimenti aziendali

Sono previsti interventi a favore delle imprese artigiane che svolgono investimenti all'interno dell'impresa in particolare:

- a) inerenti al miglioramento dell'ambiente lavorativo in materia di ambiente e sicurezza, volti al miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso ulteriori interventi aggiuntivi alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali quali ad esempio:
 - contenimento della rumorosità negli ambienti di lavoro;
 - adozione misure di sicurezza sismica
 - contenimento delle emissioni in atmosfera
- b) relativi all'acquisto di nuovi macchinari, impianti o specifiche attrezzature;
- c) relativi all'allestimento di automezzi strettamente attinenti all'attività aziendale;
- d) in relazione a ristrutturazione o al rinnovo dei locali aziendali;
- e) per adottare misure di contenimento energetico prive di contributi diretti quali ad esempio:
 - impianti di energia alternativa;
 - impianti di illuminazione a basso consumo energetico;

- f) software volto alla produzione, quali ad esempio:
programmi e applicativi dedicati alla produzione

Sono ammessi interventi articolati su più linee

E' fissata in 7.500 € la soglia minima di investimento per ogni voce di ogni singola linea, fatta eccezione per la linea indicata al punto f) per la quale si fissa in 5.000€

Ogni richiesta deve essere corredata da:

- relazione illustrativa, anche sottoscritta congiuntamente con le Organizzazioni Sindacali, dell'intervento con indicazione dei miglioramenti ottenuti da un punto di vista produttivo, ambientale, di sicurezza a salute sul lavoro, con particolare riferimento, ove ne ricorrano le condizioni, al miglioramento degli obblighi già assolti, e, in caso di contenimento energetico, ai risparmi ipotizzati;
- documentazione delle spese sostenute.
- eventuale documentazione per le pratiche edilizie;
- In caso di acquisto tramite leasing: copia del contratto di leasing sottoscritto dalle parti e copia della fattura relativa al primo canone periodico;
- copia del documento di trasporto.

Il contributo è sempre del 10% delle spese ammesse e può raggiungere la somma prevista dal limite triennale.

Art. 14 R.R.- Qualità - Marchio CE - Brevetti

Sono previsti interventi a favore delle imprese artigiane interessate alla certificazione di qualità, alle procedure relative all'apposizione del marchio CE e alla rispondenza del prodotto alla direttiva macchine 89/392/CEE e al deposito di brevetti, in particolare per:

- ◆ l'apposizione del marchio CE attestante la conformità delle macchine immesse in circolazione a Requisiti Essenziali di Sicurezza definiti per l'intero territorio comunitario sulla base della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni;
- ◆ la prima certificazione dei sistemi qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000, non sono ammessi successivi aggiornamenti, (vengono ammessi al contributo i costi sostenuti nei confronti di enti certificatori accreditati ufficialmente sia in Italia che all'estero);
- ◆ il deposito di brevetti.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari al **20% delle somme ammesse**.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 3.000,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 15.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 2.500,00.

Le domande dovranno essere accompagnate da:

- ◆ relazione illustrativa degli interventi svolti;
- ◆ documentazione delle spese sostenute per gli adempimenti relativi a:
 - o Analisi progettuale della macchina.
 - o Verifica dello stato di conformità della macchina/analisi dei rischi.
 - o Stesura fascicolo tecnico.

- o Progettazione modulo “dichiarazione di conformità” e istruzioni per la relativa compilazione.
- o Progettazione e stesura del manuale d’uso e manutenzione.
- o Certificazione dei sistemi qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000.
- o Deposito brevetti.

Art. 15 R.R.– Formazione

1) Formazione Imprenditori

Sono previsti interventi a favore dei titolari d’impresa o loro assimilati per la partecipazione a:

- a. percorsi formativi collettivi rivolti agli imprenditori;
- b. percorsi formativi individuali rivolti agli imprenditori;
- c. seminari tecnici;

Il Fondo interviene con i seguenti massimali:

- o per quanto previsto al punto a.

60 ore, ad un costo orario massimo di € 20,00, corrispondente ad un contributo massimo € 1.200

- o per quanto previsto al punto b.

24 ore ad un costo orario massimo di €50,00 corrispondente ad un contributo massimo € 1.200

- o per quanto previsto al punto c.

30% del costo di partecipazione per un contributo massimo di € 1.200

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa, in una o più soluzioni per uno o più soggetti ammissibili, non può superare l’importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 1.200,00 per anno solare.

L’intervento è esplicitamente negato a quanti non siano titolari di impresa o loro assimilati, quali ad esempio:

- dipendenti
- collaboratori o consulenti professionali
- personale in rapporto parasubordinato

Le domande dovranno essere accompagnate da:

- o copia del programma del corso o del seminario a cui si è partecipato
- o comprovato riscontro della durata in ore del corso e del suo costo orario
- o copia della scheda di adesione e del pagamento della quota di partecipazione
- o copia dell’attestato di partecipazione

2) Formazione Fondartigianato

Percorsi formativi finanziati da Fondartigianato per i dipendenti delle Aziende artigiane a cui partecipano gli Imprenditori e/o soci dell'impresa:

Finanziamento del costo sostenuto (min. 150 € max. € 360)

Le domande dovranno essere accompagnate da:

- o pagamento della quota di partecipazione
- o copia dell'attestato di partecipazione.

3) Formazione Apprendisti

Per la formazione degli apprendisti - 80 ore previste dal contratto di tipo professionalizzante - gli imprenditori possono ricevere un contributo pari al 50% del costo sostenuto se la formazione è effettuata secondo quanto definito dalle Parti Sociali prevedendo la "Formalizzazione delle Competenze" e nel rispetto del protocollo siglato con l'ATI FABER.

Le domande dovranno essere accompagnate da:

- o Piano formativo sottoscritto
- o Attestazione della formalizzazione delle competenze
- o Fattura di pagamento all'Agenzia Formativa

Art. 16 R.R. - Ricostruzione

Sono previsti interventi a favore delle imprese artigiane interessate alla ricostruzione e/o ripristino delle strutture aziendali danneggiate da eventi di forza maggiore anche in presenza di riallocazione dell'azienda, danneggiate per le seguenti cause:

- ◆ eventi atmosferici eccezionali;
- ◆ calamità naturali;
- ◆ incendio.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari al **10% sull'entità dei danni subiti dalla struttura e dalle attrezzature.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 5.000,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 50.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 1.300,00.

Le domande dovranno essere accompagnate da:

- o perizia di valutazione danni sottoscritta da tecnico abilitato iscritto agli Albi professionali;
- o fatture riferite alle spese sostenute per ripristinare i danni subiti disponibili alla data di presentazione della domanda;

Art. 17 R.R. – Imprenditori - Astensione per maternità

E' previsto un intervento a favore imprese artigiane le cui titolari o loro assimilate si trovino nelle condizioni per accedere alle prestazioni di cui all'art. 66 D.Lgs. 151/01.

L'intervento è determinato in 2.000 € da corrispondersi in unica soluzione a fronte della fattispecie prevista, ed è neutro ai fini della determinazione dei massimali annuali e triennali.

Le domande dovranno essere accompagnate da copia della richiesta effettuata dall'avente diritto a INPS e/o dell'atto di nascita del bambino.

Art. 18 R.R.– Assunzioni e stabilizzazioni

Le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori che hanno perso il lavoro per messa in mobilità privi di indennità, procedure concorsuali o cessazione di attività, o che provvederanno alla stabilizzazione di lavoratori precedentemente assunti a tempo determinato ex dl 368/01 nelle more della modifiche introdotte art.1 c.9 L.92/12 e/o nelle fattispecie previste dalla L.78/14, potranno richiedere un contributo una tantum pari a 1500€.

Le richieste andranno presentate trascorsi i 90 giorni dall'avvenuta assunzione o stabilizzazione, dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- LUL del lavoratore assunto o stabilizzato da cui eventualmente risulti l'assunzione a tempo determinato, e lettera di assunzione o trasformazione del contratto.
- Elemento comprovante la fattispecie prevista:
 - o provvedimento di messa in mobilità o licenziamento per le fattispecie su esposte;
 - o contratto di lavoro precedente alla stabilizzazione

Art. 19 R.R.– Tempi di presentazione richieste

Le richieste relative agli interventi di cui sopra, ad esclusione di quanto previsto agli art.16, vanno presentate per via telematica entro 60 giorni dalla emissione delle fatture di pertinenza e, nei casi previsti dagli art. 16 dalla data del verificarsi dell'evento, nel qual caso la fatturazione verrà inviata entro 60 giorni dalla sua emissione.

Data la possibile complessità degli interventi previsti per la ristrutturazione e la ricostruzione, con realizzazioni da parte di più fornitori e in tempi diversi, la presentazione della prima fattura va effettuata entro i 60 giorni sopra previsti, così come l'ultima in ordine temporale, tra la prima e l'ultima fattura possono essere presentate altre fatture contenute nel periodo da queste delimitato, comunque la fattura conclusiva non potrà essere presentata oltre febbraio dell'anno successivo.

Mentre per i casi previsti dall'art. 19 entro 90 giorni dalla data del verificarsi dell'evento.

Art.20 R.R.– Limiti di intervento

La quota destinata all'articolazione secondo quanto previsto all'art.1 non può essere destinata per una singola fattispecie sopra definita in misura superiore al 50% dello stesso.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dello stesso.

Le imprese possono accedere alle risorse stanziati nei limiti previsti dall'art. 27, anche con più richieste, ma solo la prima richiesta verrà liquidata in corso d'esercizio mentre le altre saranno liquidate a fine esercizio fino a concorrenza delle disponibilità, in ordine cronologico di presentazione e per ordinale di richiesta per impresa; fanno eccezione le richieste per eventi di forza maggiore regolati dall'art.16.

Art. 21 R.R. – Commissione Tecnica

Una Commissione tecnica regionale nominata dal Consiglio Direttivo analizzerà, entro 60 giorni, le domande pervenute.

EBER - Fondo Sostegno al Reddito si riserva, quando lo ritenga necessario, la facoltà di accertare, tramite persona delegata dal Consiglio Direttivo presso Amministrazioni e Pubblici Uffici, la rispondenza a verità di quanto dichiarato, nonché la possibilità di richiedere in visione le scritture contabili o quant'altro.

Art.22 R.R.- Massimali annui e triennali

La somma, complessivamente erogabile ad ogni singola impresa, per anno solare, cumulando l'insieme delle provvidenze da essa percepite con esclusione di quelle erogate per eventi di forza maggiore per gli effetti dell'art. 16, e per maternità art.19, non può superare l'importo massimo di € 6.500 sul totale degli interventi previsti da parte del Fondo destinato alle imprese.

Gli importi di cui sopra e gli eventuali contributi percepiti per eventi di forza maggiore per gli effetti dell'art. 16 concorrono al massimale di € 6.500 percepibili nel triennio.

ELEMENTI COMUNI**Art. 23 R.R.– Inadempienze e Responsabilità**

Il mancato rispetto delle indicazioni suddette e qualsiasi incompletezza riscontrata nella pratica comporta il blocco dell'erogazione del contributo e il mancato rispetto dei tempi di presentazione comporta l'annullamento della richiesta di intervento e la perdita al diritto di ogni provvidenza.

E' responsabilità dei soggetti incaricati della presentazione della richiesta accertarsi della completezza e correttezza della stessa.

L'Ente non è responsabile di ritardi derivanti da incompletezza della richiesta e resta a disposizione per qualsiasi informazione relativa alle pratiche in corso.

Art. 24 R.R. - Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore in data 1 gennaio 2015.